CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ED IN USO ESCLUSIVO DI UN MEZZO NAVALE PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZIO ANALOGO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI SURVEY ACUSTICO “MEDIAS (MEDITERRANEAN INTERNATIONAL ACOUSTIC SURVEY)” – CIG: B63AE82B94 collegato al CIG: B1C1D8CC27

TRA

L’**Istituto per le Risorse Biologiche e Biotecnologie Marine** (nel seguito “IRBIM-CNR”) con sede in Via S. Raineri, 86, 98122 Messina ME, C.F. n. 80054330586 e P. IVA n. 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal direttore Dott. Gian Marco LUNA, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto, munito degli occorrenti poteri in forza di decreto di nomina n. 118/2020 - Prot. n. 0076328/2020 del 26/11/2020

DA UNA PARTE E DALL'ALTRA

la società XXX, con sede e domicilio fiscale in XXX (XXX), via XXX n. XXX, iscritta presso la Camera di Commercio di XXX, REA n. XXX del registro delle imprese, C.F. e P. IVA XXX, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore XXX, di seguito indicato anche “Armatore” o “Noleggiante”,

Nel seguito indicate congiuntamente le “Parti” e, singolarmente la “Parte”

PREMESSO CHE

1. l’IRBIM-CNR ha necessità di affidare un servizio analogo di noleggio a lungo termine ed in uso esclusivo di un mezzo navale per lo svolgimento di survey acustico “MEDIAS (MEDITERRANEAN INTERNATIONAL ACOUSTIC SURVEY)” anche per l’anno 2025 mediante procedura telematica negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’attivazione dell’opzione di ripetizione di servizio analogo ai sensi dell’art.76, comma 6, del Decreto Legislativo N. 36/2023, opzione presente nella gara n.4305080 CIG: B1C1D8CC27 aggiudicata a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. con provvedimento di decisione di contrattare e approvazione degli atti di gara prot. XXX del XXX è stata avviata la procedura sopra richiamata;
3. il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot. [XXX] ha comunicato la proposta di aggiudicazione in favore dell’Armatore, per l’importo contrattuale di € [XXX]oltre IVA.
4. con successivo provvedimento del XXX prot. n. XXX del XXX.2025, la procedura per l’affidamento del suddetto servizio è stata aggiudicata alla Società XXX con sede a XXX;
5. con provvedimento [XXX] l’IRBIM-CNR ha disposto l’efficacia della predetta aggiudicazione;
6. l’Armatore ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente atto, secondo le disposizioni di cui all’art. 117 del D.lgs. 36/2023, ha costituito la garanzia definitiva [XXX] di € [XXX] (euro XXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

# PREMESSE

1.1 Le premesse e i documenti connessi, presupposti e correlati alla procedura di affidamento indicata alla lettera b. delle premesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto.

# OGGETTO

2.1 L’Armatore, come qualificato e rappresentato in epigrafe, concede in noleggio al IRBIM, in uso esclusivo, una nave avente le caratteristiche meglio indicate nei documenti di gara (nel seguito “Nave”) per il periodo indicato al successivo art. 3 per lo svolgimento del survey acustico “MEDIAS (MEDITERRANEAN INTERNATIONAL ACOUSTIC SURVEY)”. Il noleggio è disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel presente contratto, dagli artt. 384 e seguenti del Codice della Navigazione. Con il termine “uso esclusivo” si intende che l’Armatore assume l’obbligo di non concedere in noleggio ovvero di non consentire a terzi l’utilizzo a qualsiasi titolo della Nave e delle sue dotazioni ovvero di impiegare la stessa esclusivamente sulla base delle istruzioni che verranno fornite dall’IRBIM-CNR nel periodo concordato con quest’ultimo e per i giorni di navigazione indicati nei documenti di gara. In relazione a quanto previsto dall’art. 385 del Codice della Navigazione, la Nave ha nazionalità XXX, la portata della Nave è pari a XXX e il nome del comandante è indicato nei documenti predisposti dall’Armatore ai fini del noleggio in argomento.

# DURATA

3.1 Il presente contratto ha durata di 100 (cento) giorni continuativi inclusi nel periodo giugno-settembre 2025 e decorrenti dalla data di avvio del servizio, la cui efficacia è fissata ad un anno dalla stipula;

3.2 Resta inteso che, qualora alla scadenza del periodo di noleggio, la Nave si trovasse in operazioni o in navigazione, l’esecuzione del contratto si intenderà automaticamente prorogato per il tempo necessario a completare le attività in corso di svolgimento e per raggiungere il porto indicato dall’IRBIM-CNR;

3.3 Stante quanto disposto dall’art. 17 commi 8 e 9 del Codice, vista la comunicazione prot. nr. XXX del XXX relativa alla comunicazione di avvio dell’esecuzione del servizio con carattere di urgenza sotto riserva di legge, si stabilisce che il periodo della decorrenza del presente contratto è fissato per il giorno XXX

# CONSEGNA DELLA NAVE

4.1 L’Armatore renderà disponibile la Nave all’IRBIM-CNR completa di equipaggio in numero adeguato alle condizioni richieste per il suo utilizzo e nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita dall’Autorità Marittima, nel porto Ancona, luogo di inizio delle attività scientifiche.

# IMPIEGO DELLA NAVE ED OPERATIVITÀ

5.1 L’IRBIM-CNR utilizzerà la Nave noleggiata per l’esecuzione di attività scientifica attraverso lo svolgimento del survey acustico “MEDIAS (MEDiterranean International Acoustic Survey)”, secondo quanto meglio argomentato nel capitolato tecnico.

5.2 Ferma restando l’esclusiva responsabilità del comandante della Nave nell’esecuzione delle attività previste dall’IRBIM-CNR, relativamente al rispetto delle condizioni di sicurezza della navigazione e delle operazioni, l’Armatore si impegna a dare seguito alle richieste e alle istruzioni impartite dal capomissione dell’IRBIM-CNR, all’uopo nominato, che assumerà la direzione tecnica delle attività scientifiche e, in tale veste, collaborerà con il comandante fornendo le istruzioni di dettaglio necessarie per lo svolgimento delle operazioni.

5.3 Nell’ipotesi in cui il comandante valuti negativamente in termini di fattibilità una operazione richiesta dall’IRBIM-CNR, questi sarà tenuto a motivare esaustivamente tale scelta sul giornale di bordo, assicurando l’immediata disponibilità di un estratto dello stesso al rappresentante dell’IRBIM-CNR.

5.4 L’IRBIM-CNR potrà imbarcare a bordo ospiti e proprio personale tecnico e scientifico entro i limiti consentiti dalla normativa di sicurezza della Nave e in conformità alle disposizioni fornite dalla competente Autorità Marittima.

5.5 Il personale dell’IRBIM-CNR ed i propri ospiti dovranno avere accesso alle aree operative della Nave, senza limitazione alcuna, in maniera da poter svolgere le attività scientifiche per le quali la Nave viene impiegata.

5.6 La gestione delle attività di ricerca a bordo sarà curata esclusivamente dal personale dell’IRBIM-CNR, fermo restando l’obbligo dell’Armatore di garantire il supporto dell’equipaggio in tutte le operazioni connesse e correlate alle ridette attività.

# OBBLIGHI DELL’ARMATORE

6.1. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni contenute nel presente contratto, l’Armatore con la sottoscrizione del presente contratto assume tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualifica. In particolare, l’Armatore si obbliga:

1. rendere disponibile una nave di caratteristiche coerenti con quanto stabilito al paragrafo 6 “Caratteristiche generali della nave e operatività” del Capitolato e tale da consentire il corretto svolgimento delle attività scientifiche che devono essere eseguite;
2. compiere le navigazioni definite dalla Stazione Appaltante entro la durata del contratto alle condizioni in esso stabilite;
3. collaborare con l’IRBIM-CNR nella pianificazione delle operazioni di campionamento da svolgere, al fine di garantire il completo svolgimento del survey nei tempi previsti;
4. garantire la navigabilità della Nave, armata ed equipaggiata, per tutto il periodo di durata del servizio, mediante proprio equipaggio con competenza ed esperienza coerenti con le attività scientifiche da svolgere, in accordo a quanto riportato al paragrafo 7 “Composizione dell’equipaggio” del Capitolato Tecnico;
5. rendere disponibile la Nave nel porto di Ancona, luogo di inizio delle attività, nel giorno che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante, per consentire le operazioni di imbarco e predisposizione dell’attrezzatura scientifica e dell’attrezzatura per la pesca;
6. seguire la Nave in tutti i suoi spostamenti, organizzandone la navigazione, l’assistenza a terra, nominando le Agenzie, organizzando gli attracchi qualora ritenuto necessario dal comandante o dal capo missione, organizzando i cambi di equipaggio, nonché tutto quello che riguardi la gestione amministrativa e contabile del servizio di noleggio;
7. provvedere ai rifornimenti di carburante, lubrificanti e altri liquidi, cambusa e tutto quanto altro necessario per l’operatività della Nave durante il periodo di vigenza del contratto. I rientri in porto per rifornimenti dovranno essere pianificati in accordo al piano di lavoro e concordati con il capomissione;
8. provvedere a propria cura e spese alla gestione di pratiche doganali, di agenzia portuale e marittima, assieme ad ogni altro onere funzionale alle operazioni ingresso/uscita dai porti, attracco, accesso alle aree portuali e ogni altro onere connesso all’esercizio e conduzione della Nave nello svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante;
9. garantire l’ospitalità a bordo, inclusiva di vitto e alloggio per il personale dell’IRBIM-CNR (presenza contemporanea di 8 ricercatori). L’ospitalità deve includere l’alloggio in aderenza a quanto espresso in sede di offerta tecnica, la somministrazione di pasti, bevande (colazione, pranzo, cena, merenda pomeridiana, e disponibilità di accesso a generi alimentari che non necessitano di trasformazione durante gli orari di chiusura della cucina, es. biscotti, merende confezionate, frutta, acqua e bibite, etc.);
10. Eseguire il servizio con la massima diligenza ed in pieno accordo alle regole dell’arte;
11. garantire tutto il supporto necessario affinché le attività di ricerca programmate siano portate a compimento;
12. garantire che l’equipaggio collabori con il personale scientifico nella movimentazione dell’attrezzatura da pesca, nell’azionamento dei macchinari di coperta come ad esempio verricelli e altri sistemi di bordo, oltre ad ogni altra operazione funzionale alle operazioni scientifiche, secondo le indicazioni del capomissione;
13. provvedere alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e dell’attrezzatura di sicurezza per tutto il personale presente a bordo, ivi includendo l’equipaggio e il personale scientifico dell’IRBIM-CNR;
14. provvedere alle coperture assicurative tali da tutelare e tenere indenne l’IRBIM-CNR da ogni e qualsivoglia responsabilità anche in solido circa tutti i possibili danni a cose o persone durante l’esecuzione del servizio;
15. provvedere a propria cura e spese all’organizzazione del sopralluogo di un tecnico specializzato Kongsberg, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d. delle premesse, allo scopo di verificare la compatibilità della strumentazione scientifica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante con i trasduttori presenti a bordo, mediante rilascio di SAT (*Sea Acceptance Test*) e contestuale calibrazione;
16. A comunicare all’IRBIM-CNR i nominativi dei referenti gestionali assegnati al servizio di noleggio;
17. A garantire il pieno funzionamento di tutti gli apparati ed i sistemi di bordo necessari al corretto e completo svolgimento di tutte le attività scientifiche che l’IRBIM-CNR intende condurre. L’equipaggio dovrà effettuare, senza alcun costo aggiuntivo per l’IRBIM-CNR oltre a quanto previsto nel presente contratto, operazioni di connessione e disconnessione elettrica, pneumatica, di rifornimento combustibile e di acqua nei porti e, se richiesto dal Capomissione, dovrà supportare e collaborare con il personale dell’IRBIM-CNR nelle operazioni di manovra, azionando e manovrando gli apparati di sollevamento e le eventuali attrezzature ausiliarie installate a bordo della Nave;
18. A curare:
	1. L’acquisto e il rifornimento dei combustibili, lubrificanti e altri liquidi secondo quanto disposto dall’art. 387 del Codice della Navigazione;
	2. La fornitura e l’imbarco delle provviste e dei materiali di consumo necessari a garantire l’operatività della nave necessaria per il corretto e completo svolgimento delle attività scientifiche;
	3. La fornitura, in proprio o per il tramite di ditte specializzate, di adeguati servizi di camera e cucina, in conformità a quanto disposto nei documenti di gara, verificando la qualità e la quantità dei viveri imbarcati anche in funzione del previsto periodo di permanenza in mare;
19. A provvedere per il tramite della propria struttura amministrativa all’arruolamento e alla gestione del personale imbarcato, curando, in particolare, la contabilità paghe e contributi previdenziali e fiscali e le pratiche assicurative malattie ed infortuni presso la competente Cassa Marittima;
20. Ad assicurare condizioni di massimo comfort al personale tecnico e scientifico e gli ospiti dell’IRBIM-CNR;
21. A provvedere, sotto la propria completa responsabilità, al rispetto di quanto previsto dai D.lgs. n. 271/99 e n. 272/99, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti da norme di sicurezza nazionali ed internazionali;
22. A consentire l’imbarco e l’accesso a bordo solo al personale dell’IRBIM-CNR coinvolto nelle attività di ricerca previste e/o ad altro personale scientifico e tecnico o ospite solo se preventivamente comunicato dall’IRBIM-CNR, salvo esigenze di manutenzione e di riparazione della Nave o delle attrezzature di supporto alla ricerca ovvero di approvvigionamenti di materiali e di viveri;
23. A osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello svolgimento dell’incarico;
24. A segnalare qualsiasi illecita richiesta o pretesa da chiunque avanzata che possa influenzare il buon andamento del servizio;
25. A tenere indenne l’IRBIM-CNR in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
26. A non utilizzare, divulgare o consegnare a terzi direttamente o indirettamente o tramite il personale addetto, i documenti e le informazioni ricevute dall’IRBIM-CNR, e/o copia degli elaborati digitali e cartacei prodotti durante le varie fasi previste per lo svolgimento del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto in danno.
27. A separare la fatturazione dei corrispettivi derivanti della gestione del servizio di noleggio dalla fatturazione delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese relative al combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo come indicato al successivo art. 9;

# DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL PERSONALE

7.1 L’equipaggio dovrà essere composto da marittimi iscritti nelle Matricole della Gente di Mare aventi cittadinanza italiana o di Paesi appartenenti all‘Unione Europea. Tutti gli arruolamenti dovranno comunque avvenire in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in Italia.

7.2 L’equipaggio imbarcato sarà esclusivamente alle dipendenze dell’Armatore. L’Armatore si obbliga a garantire la disponibilità di un equipaggio con adeguata conoscenza della italiana o inglese.

7.3 L’Armatore dovrà garantire che l’equipaggio abbia caratteristiche adeguate alla tipologia delle attività da svolgere e alle aree geografiche interessate dalle operazioni, con specifico riguardo alle figure professionali del comandante, del direttore di macchina e degli Ufficiali.

7.4 L’Armatore, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto nominato dall’IRBIM-CNR, dovrà fornire la descrizione delle esperienze professionali maturate dal personale candidato a rivestire le qualifiche sopra descritte, garantendo il possesso di specifiche competenze ed esperienze nella conduzione e nel comando di navi da ricerca o dedicate ad attività similari.

7.5 L’Armatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni causati da ritardata partenza della Nave dovuta alla indisponibilità di equipaggi adeguati alle missioni da svolgere.

7.6 L’Armatore si impegna, altresì, ad organizzare l’avvicendamento del personale marittimo in maniera da garantire la continuità delle operazioni della Nave e ad adoperarsi affinché sia adottata ogni possibile economia nella spesa relativa ai viaggi per imbarchi e sbarchi del personale stesso.

7.7 Il comandante dovrà adempiere con sollecitudine e competenza ai propri doveri; dovrà assicurare la tenuta dei libri di bordo e dovrà operare in modo che la Nave assicuri i servizi richiesti dall’IRBIM-CNR in qualunque momento nei soli limiti delle sue caratteristiche.

7.8 Il personale dell’IRBIM-CNR preposto fornirà al comandante le istruzioni sulla rotta da seguire e sulle attività da svolgere; resta comunque inteso che le operazioni di navigazione e di conduzione della Nave e delle sue attrezzature saranno sotto il controllo esclusivo del comandante e, a tale riguardo, le richieste dell’IRBIM-CNR saranno condizionate al giudizio di sicurezza delle operazioni da parte dello stesso.

7.9 L’Armatore dovrà, senza indugio, assicurare le necessarie azioni a fronte di motivate contestazioni mosse dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto nominato dall’IRBIM-CNR nei riguardi della condotta del comandante e degli altri membri dell’equipaggio e, in casi particolarmente gravi, dovrà garantire la sostituzione del personale in questione nel più breve tempo possibile.

# ONERI A CARICO DELL’ARMATORE

8.1 L’Armatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che le spese sottoelencate sono strettamente connesse all’esercizio della Nave e che, rientrando espressamente nel corrispettivo dovuto dall’IRBIM-CNR, resteranno interamente a carico dell’Armatore:

1. quanto dovuto, a qualsiasi titolo e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria, al comandante e all’equipaggio, compreso il personale di cucina e gli addetti ai servizi di camera e di pulizie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzioni, compensi per lavoro straordinario, panatiche, vitto, alloggio, diarie, premi, assicurazioni ed oneri contributivi e previdenziali, ferie e trattamento di fine rapporto);
2. il costo per la sovrapposizione in imbarco di omologhe figure professionali per passaggi di consegne superiore a 1 (uno) giorni;
3. le spese di viaggio conseguenti all’avvicendamento dell’equipaggio;
4. l’onere per l’abbigliamento da lavoro dell’equipaggio;
5. le spese per la dotazione di sicurezza, per l’equipaggio e per il personale dell’IRBIM-CNR
6. le coperture giornaliere, 24 ore su 24, dei servizi operativi dell’Armatore per il contatto continuo con la Nave in qualsiasi località essa si trovi;
7. le spese di comunicazione con qualsiasi mezzo (non originate dalla Nave);
8. gli oneri per il funzionamento e l’operatività della struttura tecnica e gestionale dell’Armatore che dovrà garantire la piena funzionalità ed operatività della Nave;
9. le spese relative a tutte le coperture assicurative necessarie a tutelare cose e persone e per tutelare e tenere indenne l’IRBIM-CNR da ogni e qualsivoglia responsabilità anche in solido circa tutti i possibili danni a cose o persone durante l’esecuzione del servizio;
10. Tutte le spese per la gestione di servizi portuali, imbarchi, ormeggi, attracchi, entrate/uscite dalle aree portuali, smaltimento rifiuti e similari;
11. Le spese per facchinaggio necessario per il carico e scarico delle attrezzature messe a disposizione dalla Stazione Appaltante, così come pianificato di concerto con il capomissione dell’IRBIM-CNR;
12. i contributi associativi dell’Armatore ed i servizi delle agenzie marittime e degli spedizionieri doganali per quanto di competenza dell’Armatore.
13. Le spese per la connettività Internet da rendere fruibile al personale dell’IRBIM-CNR.
14. Le spese per il sopralluogo del tecnico Kongsberg, comprensive di viaggio, vitto, alloggio, costo della prestazione.

# ONERI SOGGETTI A RIADDEBITO

9.1 L’Armatore provvederà al pagamento delle spese per il carburante e lubrificanti e al successivo riaddebito all’IRBIM-CNR attraverso fatture dedicate alle suddette spese secondo quanto stabilito al successivo ART. 10. Ai fini della contabilizzazione del carburante da attribuire al servizio di noleggio oggetto del presente contratto, l’Armatore dovrà rendere disponibile al DEC la contabilizzazione della giacenza di carburante e lubrificanti ad inizio e fine del servizio.

# CORRISPETTIVI

10.1 Sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara che costituisce, ancorché non materialmente allegata, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il corrispettivo contrattuale è pari a euro XXX. Il corrispettivo contrattuale verrà erogato secondo le seguenti modalità:

* Acconto pari al 40% dell’importo contrattuale al termine del Leg 1;
* Acconto pari al 40% dell’importo contrattuale al termine del Leg 2;
* Saldo pari al 20% al termine del servizio, a seguito delle verifiche di conformità previste dal Codice dei Contratti pubblici;

Sulle fatture relative al corrispettivo contrattuale sarà applicata la ritenuta dell’0,5% ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Al momento del ricevimento, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto della comunicazione di avvenuto positivo superamento della verifica di conformità del servizio, l’Armatore potrà fatturare all’IRBIM-CNR il saldo di quanto non ancora fatturato rispetto all’importo contrattuale.

10.2 Oneri soggetti a riaddebito: le spese direttamente sostenute dall’Armatore per il rifornimento di carburante e lubrificanti verranno rimborsate dall’IRBIM-CNR entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture dell’Armatore, alle condizioni di seguito indicate.

Tali fatture dovranno essere corredate da idonea documentazione giustificativa, costituita dalle fatture dei fornitori, nonché da documenti comprovanti l’effettiva erogazione dell’approvvigionamento.

Le fatture relative ai “riaddebiti” di cui al suddetto punto 11.2 dovranno essere emesse dall’Armatore per un importo pari al 100% delle spese sostenute.

# REGIME FISCALE

11.1 Il CNR dichiara che la Nave verrà utilizzata esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali e per effettuazione della campagna di ricerca come definito nell’oggetto del presente contratto;

11.2 Gli importi di cui al punto 10.1 sono soggetti all’aliquota IVA prevista dalla vigente normativa.

11.3 I riaddebiti relativi al punto 10.2 rientrano nelle anticipazioni effettuate in nome e per conto dell’IRBIM-CNR (non imponibile IVA ex art. 15 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. ovvero altra esenzione eventualmente prevista).

# MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

12.1 I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, che dovranno essere emesse dall’Armatore con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: 5WNY8P.

Su ciascuna fattura dovrà essere riportato il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. XXX. L’IRBIM-CNR è soggetto allo split payment.

12.2 L’IRBIM-CNR provvederà a predisporre i relativi mandati di pagamento, previo accertamento della conformità e della regolarità del servizio reso da parte dell’Armatore.

12.3 Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione, a condizione dell’ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva dell’Armatore.

12.4 Ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 l’Armatore si obbliga ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto. L’Armatore si impegna a dare immediata comunicazione al CNR ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Armatore dovrà comunicare all’IRBIM- CNR quanto segue:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

# GARANZIA DEFINITIVA

13.1 A garanzia dell'adempimento e della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto e del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni in esso assunte, l’Armatore ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, la fideiussione bancaria/assicurativa n. xxx rilasciata da xxx per l’importo di € XXX secondo le modalità indicate all’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

13.2 Sulla garanzia definitiva graveranno le eventuali penalità. In tal caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta l’Armatore sarà tenuto a reintegrare l’importo della garanzia in caso di escussione per effetto dell’applicazione di penali.

# COPERTURE ASSICURATIVE

14.1 L’armatore provvederà alle coperture assicurative tali da tutelare e tenere indenne l’IRBIM-CNR da ogni e qualsivoglia responsabilità anche in solido circa tutti i possibili danni a cose o persone durante l’esecuzione del servizio. Copia delle polizze verrà trasmessa dall’Armatore all’IRBIM-CNR.

# FORZA MAGGIORE

15.1 Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti dal presente contratto tanto all’IRBIM-CNR quanto all’Armatore non sarà considerata violazione agli obblighi contrattuali se tale ritardo od omissione sia causato da un evento di forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti.

A tal fine verranno considerati casi di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivi: gli scioperi (salvo quelli riguardanti il personale sotto il diretto controllo delle parti) e le serrate, gli accidenti e gli infortuni di mare, di macchina, le esplosioni, il fuoco, le baratterie del comandante e dell’equipaggio, nemici, pirati, accidenti inerenti alla navigazione fluviale e marittima.

15.2 Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, l’IRBIM-CNR e l’Armatore dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da intraprendere e la linea di condotta da tenere.

# LEGGE APPLICABILE, RECLAMI E CONTROVERSIE

16.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

16.2 Eventuali reclami e/o controversie intentati soggetti terzi nei confronti delle Parti, derivanti dalla gestione tecnica ed amministrativa della Nave, verranno trattati dall’Armatore, mentre quelli derivanti da prestazioni relative all’impiego scientifico della Nave verranno trattati dall’IRBIM-CNR.

16.3 Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto le Parti procederanno per via amministrativa. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, le Parti concordano si da ora di eleggere quale Foro competente esclusivo quello di Roma.

# AVARIA COMUNE

17.1 Eventuali casi di contribuzione in avaria comune, che potessero verificarsi durante l’utilizzo della Nave da parte dell’Armatore o dei suoi aventi causa, verranno regolati secondo le regole di York ed Anversa del 1990 e loro aggiornamenti in vigore al momento della liquidazione dell’avaria e con designazione di un liquidatore gradito anche all’IRBIM-CNR.

# CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

18.1 Il presente contratto non può essere ceduto ai sensi dell’art. 119, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Restano salve le previsioni indicate all’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. se applicabili.

18.2 L’Armatore non potrà subappaltare prestazioni e servizi oltre quelli indicati nell’offerta presentata per la partecipazione alla procedura di gara. In caso di ricorso al subappalto troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. Inoltre, per le prestazioni affidate in subappalto, l’Armatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nei documenti di gara. L’Armatore rimarrà responsabile, in ogni caso, dell’adempimento così come della perfetta esecuzione della prestazione, e sarà ritenuto unico soggetto interlocutore e che risponderà all’IRBIM-CNR.

# RISERVA DI AREE DI LAVORO E ALLOGGI PER L’IRBIM-CNR SULLA NAVE

19.1 Per lo svolgimento delle attività scientifiche e istituzionali, l’IRBIM-CNR potrà chiedere di riservare a suo uso esclusivo delle aree di lavoro e degli alloggi. L’Armatore avrà facoltà di accedere alle ridette aree per lo svolgimento delle normali operazioni di gestione Nave.

# CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

20.1 Durante il periodo di validità del presente contratto nonché successivamente alla sua cessazione, l’Armatore ed il personale impiegato nella gestione della Nave sarà obbligato a non utilizzare, né rivelare a terzi e a mantenere segrete tutte le informazioni relative alle attività scientifiche svolte a bordo della Nave, alle procedure di controllo, e più in generale alle operazioni eseguite dalla Nave e la documentazione (inclusi specifiche, formule, disegni, manuali, programmi per elaboratore ecc. dei quali è comunque vietata la duplicazione, riproduzione, divulgazione ed asportazione in qualsiasi forma o modalità) di proprietà dell’IRBIM-CNR imponendo, in particolare, tale obbligo ai suoi dipendenti e collaboratori e vietando l’uso abusivo delle informazioni, del know-how e della documentazione.

# PENALI

21.1 Le violazioni degli obblighi dell’Armatore ovvero gli inadempimenti, le negligenze o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del contratto saranno contestati dall’IRBIM-CNR mediante formale nota di addebito che sarà notificata all’Armatore a mezzo PEC con l’intimazione di provvedere, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi, a formulare le proprie controdeduzioni. Decorso infruttuosamente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse l’IRBIM-CNR, ferma ed impregiudicata ogni azione per risarcimento di eventuali ulteriori danni, procederà alla irrogazione di penali, così come previste e disciplinate nei documenti di gara, che, anche in relazione all’entità e gravità dell’inadempimento, non potranno superare il 10% dell’importo del contratto.

# RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

22.1 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

1. a seguito dell’accertamento del venir meno o dell’originale difetto del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 94 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. dell’Armatore;
2. al verificarsi di un inadempimento grave e reiterato delle obbligazioni a carico dell’Armatore. Costituiscono, a tal fine, grave inadempimento le seguenti ipotesi:
	1. aver armato la Nave con comandanti diversi da quelli comunicati all’IRBIM-CNR o non in grado di assicurare l’esecuzione delle operazioni indicate nei documenti di gara;
	2. aver armato la Nave con equipaggio privo di un’adeguata conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese;
	3. aver armato la Nave con ufficiali privi di adeguata esperienza, nello svolgimento di campagne di ricerca e delle attività scientifiche oggetto del servizio;
	4. di mancata assistenza ai ricercatori durante lo svolgimento delle attività a bordo;
3. qualora intervenga, a carico dell’Armatore, sentenza definitiva di fallimento o analoga procedura concorsuale;
4. in caso di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.);
5. in presenza di informazione antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’Armatore.

22.2 Nell’ipotesi in cui la risoluzione del contratto intervenga nel corso di operazioni o durante la navigazione della Nave l‘Armatore sarà tenuto ad eseguire le istruzioni impartite dall’IRBIM-CNR in merito al rientro della Nave in un porto indicato dallo stesso. In tal caso l’Armatore avrà diritto ai corrispettivi ed ai rimborsi fissati nel presente contratto per il tempo strettamente necessario al rientro nel porto indicato.

# RECESSO

23.1 L’IRBIM-CNR si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto per ragioni di pubblico interesse con particolare riguardo alle seguenti ipotesi:

* mancato tempestivo armamento della Nave nelle condizioni richieste con PEC, sia nella fase iniziale di consegna che, durante la successiva vigenza contrattuale;
* mutamento nel controllo societario che possa comportare il venir meno dei criteri di selezioni qualitativa stabiliti in sede di gara;
* requisizione o confisca della Nave;
* avarie parziali della Nave o delle sue attrezzature di navigazione, per negligenza o dolo imputabili all’Armatore, tali da inficiare il buon esito delle attività scientifiche nei tempi previsti;

23.2 L’intenzione di esercitare il diritto di recesso dal contratto dovrà essere comunicato all’Armatore, mediante PEC, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. All’Armatore spetteranno i corrispettivi ed i rimborsi maturati sino alla data di efficacia del recesso.

# DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – COMUNICAZIONI

24.1 Ai sensi dell’Allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, il Direttore dell’esecuzione del contratto (“DEC”) è individuato dall’IRBIM-CNR nella persona del dott. XXX – e-mail: XXX. Per l’Armatore il responsabile della corretta esecuzione del contratto è il Dott. XXX– e-mail: XXX.

24.2 Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica di natura contrattuale, si intenderanno validamente effettuate se inoltrate tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Per il CNR: protocollo.irbim@pec.cnr.it

Per l’Armatore: XXX@pec

Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.

# SPESE ED ONERI FISCALI

25.1 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

25.2 Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto all’imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all’art. 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

25.3 Le spese di registrazione, in caso d’uso, saranno a carico della Parte richiedente.

# RINVIO

26.1 Il presente contratto deve intendersi integrato per le parti non espressamente disciplinate, dalle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, dalle norme del Codice civile nonché dalle altre norme vigenti in materia applicabili agli enti pubblici di ricerca.

# TRATTAMENTO DATI PERSONALI

27.1 Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge.

Luogo e data (data del protocollo)

Per l’Armatore Per l’IRBIM-CNR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 e 1342 c.c. le Parti dopo attenta lettura approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto

Per l’Armatore Per l’IRBIMCNR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_